Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

Al Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. OLIVIERI" – PESARO

OGGETTO: RICHIESTA DI PERMESSO RETRIBUITO (ART. 15/19DEL C.C.N.L. 29/11/07)

II/La sottoscritto/a	
in servizio presso codesta Istitu:	zione Scolastica in qualità di
	con contratto a tempo :
[] determinato [] indeterminato	
ai sensi dell'art.15 del vigente C	C.C.N.L., che chiede di poter fruire di un
	PERMESSO RETRIBUITO
ne giorn	
per il seguente motivo	
e, a tal fine, allega la prescritta	documentazione/autocerticazione
Pesaro,	
	FIRMA
VISTO:	
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Anna Scimone)	

ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI

- 1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.
- I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
- 2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
- 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
- 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
- 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
- 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
- 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

ART.19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

- 1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
- 9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
- 11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- 12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
- 15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art.17, comma 9.

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

Al Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. OLIVIERI" – PESARO

OGGETTO: RICHIESTA DI PERMESSO NON RETRIBUITO (ART. 19 DEL C.C.N.L. 29/11/07)

ART.19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

- 7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2. 8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

Al Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. OLIVIERI" – PESARO

OGGETTO . RICHIESTA DI PERMESSO BREVE (ART. 16 DEL C.C.N.L. VIGENTE)
II/La sottoscritto/a
In servizio in qualità di: [] docente [] a.t.a assistenti amm.ve/collaboratore scolastico
presso questa Istituzione Scolastica, nella sede di
CHIEDE
Ai sensi dell'art. 16 del vigente C.C.N.L. un permesso breve di : nore dalle orealle ore del giorno
per motivi personali.
Fa presente che :
 a) ha già usufruito nel corrente a.s di n ore di permesso breve. b) Sarà sostituito nella classe dal docente
 Prende atto che: entro due mesi lavorativi successivi alla data di fruizione del permesso è tenuto/a a recuperare le ore non lavorate a richiesta da parte della Direzione. Nel caso in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al/alla sottoscritto/a l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero delle ore non recuperate.
Pesaro, FIRMA
VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Anna Scimone)

ART.16 - PERMESSI BREVI

- 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
- 2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
- 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
- Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
- 4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
- 5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

Al Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. OLIVIERI" – PESARO

OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA (ART. 17/19 DEL C.C.N.L. VIGENTE)

II/La sottoscritto/a	
in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in	qualità di:
[] docente[] assistente amministrativo[] collaboratore scolastico	
Ai sensi dell'art. 17/19 del vigente C.C.N.L., comur	nica la propria
ASSENZA PER MA	ALATTIA
per n giorni.	
a decorrere dal	_ al
e a tal fine, allega il prescritto certificato medico.	
Durante l'assenza il/la sottoscritto/a sarà reperibile	al proprio domicilio in :
Via città	Tel
nelle fasce orarie dalle 10,00 alle ore 12,00 e dalle	17,00 alle ore 19,00
Pesaro,	
	FIRMA
VISTO:	
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Anna Scimone)	

ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA

- 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
- 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
- 3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
- 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
- 5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
- 6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- 7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
- 8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
- a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
- b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
- c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
- 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
- 10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
- 11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
- 12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
- 13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
- 14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
- 15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
- 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
- 17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile qualora comprensivo anche della normale retribuzione è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

 18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell'art. 35 della legge 27.12.2002, n.289 e successive modifiche.

ART.19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

- 11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- 15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art.17, comma 9.

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

Al Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. OLIVIERI" – PESARO

IL DIRETTORE S.G.A.

(Sig. Luciano Dormicchi)

OGGETTO: RICHIESTA FERIE E GIORNATE DI RIPOSO (ART. 13/14/19 DEL C.C.N.L. VIGENTE) A.T.A.

II/La sottoscritto/a			
In servizio presso questa	Istituzione scolastica in	qualità di:	
[] assistente amministrat [] collaboratore scolastic A tempo: [] determinate di poter usufruire, nei peri recupero:	o D [] indeterminat C H I E D	E	o giornate di
a) FERIE A.S	(art. 13, art. 19 C.C.	N.L.)	
dal	al	= gg	_
dal	al	= gg	_
dal	al	= gg	_
dal	al	= gg	_
b) FESTIVITA' (art. 14 C	.C.N.L.)		TOT. gg
dal	al	= gg	_
dal	al	= gg	_
dal	al	= gg	_
dal	al	= gg	_
c) RECUPERI			TOT. gg
dal	al	– gg	
dal			
dal	aı	= gg	_
Pesaro,		FIRMA	
VISTO : SI CONCEDE			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Anna Scimone)

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

Al Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. OLIVIERI" – PESARO

OGGETTO: RICHIESTA FERIE E GIORNATE DI RIPOSO (ART. 13/14/19 DEL C.C.N.L. VIGENTE) DOCENTI

II/La sottoscritto/a In servizio presso que	esta Istituzione scolastic	a in qualità di docente:	
A tempo: [] determi	nato [] indetern	minato EDE	
di poter usufruire, nei recupero:		i seguenti giorni di ferie e/o gio	ornate di
a) FERIE A.S	(art. 13, art. 19	C.C.N.L.)	
dal	al	= gg	
dal	al	= gg	
dal	al	= gg	
dal	al	= gg	
b) FESTIVITA' (art. 1	4 C.C.N.L.)	T	OT. gg
dal	al	= gg	
dal	al	= gg	
dal	al	= gg	
dal	al	= gg	
		Т	OT. gg
Pesaro,		FIRMA	
VISTO - SI CONCEDI	=		

VISTO: SI CONCEDE IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Anna Scimone)

ART.13 FERIE

- 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
- 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
- 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
- 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
- 5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
- 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
- 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie.
- 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
- 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
- 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

- 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
- 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
- 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
 - 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
- 15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

ART.14 - FESTIVITÀ

- 1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
- 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo "OLIVIERI" 61100 PESARO

OGGETTO: interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione

La sottoscritta, nata a
, in servizio presso codesta scuola/istituto in
qualità di, comunica alla S.V. che intende usufruire
dell'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione, prevista dall'art. 17, co.
2, del Dlgs. 26/3/2001 n.151, a decorrere dal
A tal fine allega:
copia del certificato medico di gravidanza;
copia del certificato medico attestante le gravi complicanze della gestazione e il periodo di
astensione dal lavoro.
copia dell'istanza prodotta all'Ispettorato del lavoro;
copia dell'istanza prodotta all'ispettorato del lavoro,
copia della ricevuta di tale istanza, rilasciata dall'Ispettorato del lavoro con riserva di
esibire, non appena possibile, il relativo provvedimento dell'ispettorato medesimo.
colone, non appena possibile, il relativo provvedimento dell'ispettorato medesimo.
Pesaro
FIRMA

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo "OLIVIERI" 61100 PESARO

OGGETTO : Posticipazione inizio congedo di maternità (flessibilità del congedo di maternità)

La	sottoscritta		,	nata	а
	il	,	in servizio	presso cod	lesta
scuola/isti	tuto in qualità di		comunic	o alla S.V.	che.
	iniziare il congedo di maternità di				
	•		•		
decorrere	dal, in qua	nio la data	presunta d	iei parto e	e II
intendo fru	uire della facoltà prevista dall'art. 20	del Dlgs. n.15	1/2001 medes	imo, ossia di	İ
posticipar	e l'inizio dell'astensione obbligatoria	anteriore alla	data presunta	del parto di	
giorni	i quali vanno ad aggiungersi ai tre	mesi spettanti	dopo il parto e	che quindi	
inizierò a f	ruire del congedo di maternità ante	riore al parto a	decorrere dal		
	-				
A tal fin	e allego				
II certificat	o medico di gravidanza in cui è ind	cata la seguen	te data presur	ıta del parto:	
		3	'	•	
	certificato di un medico specialista d	del Servizio sar	nitario naziona	le (o con ess	:O
	•			`	
	nato) e del medico competente ai f	•			
•	avoro ove si attesta che tale opzion	e non arreca p	regiudizio alla	salute mia e	del
nascituro.					
Pesaro					
			FIRMA		

Art. 20. d.lgs 26 marzo 2001 n.151 Flessibilita' del congedo di maternita' (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; d legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo "OLIVIERI" 61100 P E S A RO

OGGETTO: RICHIESTA CONGEDO DI MATERNITA'

La sottoscritta, nata a
, in servizio presso codesto istituto in
qualità di,
comunico alla S.V. di dover usufruire del congedo di maternità previsto dall'art. 16 del
Dlgs. 26/3/2001 n.151, a decorrere dal
A tal fine allego il certificato medico di gravidanza in cui è indicata la seguente data presunta del parto:
La sottoscritta, inoltre si impegna a consegnare entro trenta giorni il certificato di nascita/autocertificazione della nascita del/lla figlio/a
Pesaro
FIRMA

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.OLIVIERI"
61100 P E S A R O

OGGETTO: COMUNICAZIONE MATERNITA' DOPO IL PARTO

La sottoscritta	nata a
il	in servizio presso codesto Istituto Comprensivo, comunica
che il parto è avvenuto in data _	e che si asterrà dal lavoro dal
al	
Allega:	
Dichiarazione sostitutiva di nasc 28/12/2000 n°445	cita del/lla figlio/a resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R.
La sottoscritta fa presente che e seguente indirizzo:	eventuali comunicazioni potranno essere effettuate al
Pesaro	FIRMA
	

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO OLIVIERI DI PESARO

OGGETTO: CONGEDO PARENTALE art.32 Dlgs 26/3/2001

La/II sc	ottoscritt	a/o				, na	ta a		il
		, in servizio pres	so codesta	scuola	a/istituto	in qualita	à di		,
essend	lo madr	e/ padre del bambi	no						_ nato il
n. 151, A tal fir	per il po ne dichia che io	intendo assentarm eriodo dal aro, ai sensi degli a sono l'unico genito no, in quanto	al artt. 45 e 4	6 del D	(tot	ale giorr 8 diceml el conge	ni bre 2000 n. edo parenta). 445; le, quale uni	co affidatario del
*	che l'a	Itro genitore							(1);
	0	non è lavoratore	dipendent	e (1);					
	0	è lavoratore dipe	ndente da	(indica	are con e	sattezza	a il datore di	i lavoro dell'a	altro genitore e
		l'indirizzo della s	ede di sen	/izio)					
che qu	indi il co	ongedo parentale fi	no ad ogg	i fruito	da entrai	mbi noi g	genitori (<i>ov</i> ı	vero: da me s	solo sottoscritto,
-		idatario del minore				_	`		•
			()		3				
	ſ	Genitore	dal	al	Totale	padre	Totale m	adre	
		(padre o			m	G	m	g	
		madre)						9	
	=								
	=								
	-								
	=								
	-								
	-	Totale periodi							
		Totale periodi	fruiti dalla						
		madre							
		, (data)			(fir	ma)			
		(conferma d	ell'altro ge	nitore,	qualora e	egli sia la	avoratore d	ipendente)	
lo sotto	scritto _						ai s	sensi degli ar	tt. 45 e 46 del D.
P. R. 2	8 dicem	bre 2000 n. 445, c	onfermo la	a sudde	etta dichi	arazione	e del sig.		
Pesaro)						FIRM	A	

ART.12 c.c.n.l.29.11.07- CONGEDI PARENTALI

- Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.
- 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.
- 3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.
- 4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
- 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
- 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
- 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
- 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Art. 32. d.lgs. 26 marzo n.151 Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

- 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
 - c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
 - 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
- 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
- 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO OLIVIERI DI PESARO

OGGETTO: CONGEDO MALATTIA DEL FIGLIO art.47 Digs 26/3/2001 n.151

	La/il sottoscritta/o	nata/o a					
	il, in servizio presso codesta s						
	comunico che intendo as	•					
		·					
figlio, ai sensi dell'art. 47 del Dlgs. 26/3/2001 n.151, quale genitore del bambino per il p							
	dal(totale giori						
	malattia rilasciato da un medico specialista del Se convenzionato.	·					
	A tal fine, secondo quanto prescritto dall'art. 51 de	el Dias n 151/2001 dichiaro ai sensi					
de	lell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che						
	nato ailil	Taltio gorilloro					
•	A) non è in congedo negli stessi giorni e per lo ste	esso motivo, perché (1):					
	non è titolare della potestà di genitore sul bamb						
af	uffidatario;	.,					
	□ non è lavoratore dipendente;						
	□ pur essendo lavoratore dipendente da <i>(indicare</i>	e con esattezza il datore di lavoro					
d	dell'altro genitore e l'indirizzo della sede di servizio) .						
no	non intende usufruire dell'assenza dal lavoro per il m	notivo suddetto.					
	B) che dalla nascita del bambino sono stati utilizza	ati i seguenti periodi si congedo per					
m	nalattia del figlio:						
	Pesaro	FIRMA					
((Conferma dell'altro genitore, qualora egli sia lavorat	ore dipendente)					
	lo sottoscritto						
ai	ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4	45, confermo la suddetta					
di	lichiarazione del sig						
	Pesaro	FIRMA					
	_						
	(1) Cancellare la voce che non interessa						

ART.12 c.c.n.l.29.11.07- CONGEDI PARENTALI

- 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.
- 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.
- 3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.

 4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
- 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
- 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
- 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
- 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO Art. 47 d.lgs.26 marzo 2001 n.151 Congedo per la malattia del figlio

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

- 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
- 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
- 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
- 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
- 5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
- 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. OLIVIERI"
61100 P E S A R O

OGGETTO : Richiesta riduzione d'orario per allattamento.					
La s	sottoscritta	nata	a	il	
in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di docente / A.T.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato nel far presente di aver partorito in data					
	CHIEDE				
da co	ter fruire, ai sensi dell'art. 39 del D. Lvo. 26 m oncordare con la S.V. ai sensi dell'art. 10 redere all'allattamento del propri figli	del D.P.R. 2	25/11/1976, n°	1026, per	
Allega	a alla presente la relativa documentazione :				
1.	Dichiarazione sostitutiva di certificazione di L figli_	nascita ed es	istenza in vita d	del _ propri	
2.	Dichiarazione di rinuncia del coniuge ai ripos	si di cui trattas	Si.		
		FIRMA			

Capo VI RIPOSI E PERMESSI

Art. 39. <u>d.lgs.26 marzo 2001</u>

Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

- 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
- 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
- 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO OLIVIERI DI PESARO

DOMANDA DI PERMESSI (Genitori di Maggiorenni/Familiari) (d.lgs. 151/2001, art. 42; Legge 104/1992, art. 33; Legge 53/2000, artt. 19 e 20)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME E NOME residente in servizio presso questo Istituto in qualità di								
CHIEDE di fruire dei permessi in base al d.lgs. n.151/2001 e L. 104/92								
DATI DELLA PERSONA CON HANDICAP GRAVE								
COGNOME E NOME								
residente a (solo se diversa dal richiedente	•)							
figlio/a figlio/a adottat/affidat: data provvedimento di adozione/affidamento parente o affine entro il 3° grado (specificare rapporto di parentela o affinità: esempio: nipote,coniuge,ecc)								
	 convivente con il/la richiedente non convivente con il/la richiedente e residente all'indirizzo sopra indicato 							
portatore di handicap grave, accert			il					
non ricoverato/a a tempo pieno preimpegnato in attività lavorativa e be	-		ie 104/92					
	DICHIARA							
 che nessun altro familiare beneficia (oppure) 	a dei permessi per lo	stesso soggetto porta	tore di handicap					
che l'altro genitore beneficia dei pe			alternativamente con il					
sottoscritto, nel limite massimo di 3 di non fruire, in nessuno dei giorn			ui alla procento					
domanda, dei congedi straordinari								
(o, nei casi previsti, ai fratelli o sore□ di non essere convivente con il soc			o con continuità					
di non essere convivente con il sog l'assistenza allo stesso per le nece								
prestargli assistenza (1) (1) Se altri familiari non la rotatori convivon	oo con il soggetto nor	tatore di handican, dev	vo ossoro dimostrata la					
loro impossibilità di prestare assistenza	o con il soggetto poi	tatore di fiandicap, dev	re essere dimostrata la					
ioro impossibilità di prestare assistenza								
COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA P	PRESSO CUI RISIED	E LA PERSONA CON I	HANDICAP GRAVE					
Cognome e Nome	Data di nascita	Rapporto parentela	Professione					

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

	Certificato rilasciato dalla competente Commissione AUSL attestante lo stato di gravità dell'handicap Certificato del medico specialista AUSL, se non è stato ancora rilasciato il certificato della Commissione AUSL (da presentare comunque non appena disponibile)				
	Altro (indicare)				
	di adozione: Adozioni nazionali: copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del documento rilasciato dall'Autorità competente Adozioni internazionali (Legge 31/12/1998 n. 476): certificato dell'Ente autorizzato, da cui risulti l'adozione o affidamento da parte del giudice straniero, l'avvio del procedimento di "convalida" presso il giudice italiano				
false, di amminis chi l'ha	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' coscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni ichiara che le notizie fornite rispondono a verità. Inoltre dichiara di essere consapevole che le strazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazione falsa, effettuata può subire una condanna penale e decadere dagli eventuali benefici ottenuti con ertificazione.				
dall'avv	gna a presentare il certificato della Commissione AUSL, ed a comunicare entro 30 giorni enuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate con la e, in particolare: - l'eventuale ricovero del portatore di handicap presso istituti specializzati - la revisione del giudizio di gravità dell'Handicap da parte della Commissione AUSL - la fruizione di permessi, per lo stesso portatore di handicap, da parte di altri familiari.				
necessa eventua comunio postaliz dei prop	tto dell'informativa fornitagli ai sensi dell'art 10 della legge 31.12.1996, n. 675, acconsente, qualora ario all'istruzione, alla definizione e alla comunicazione inerente la richiesta: 1) al trattamento di ali dati sensibili; 2) al trasferimento dei propri dati personali e sensibili all'estero; 3) alla cazione dei propri dati personali e sensibili a soggetti che gestiscono servizi informatici, di zazione e archiviazione e al trattamento dei dati stessi da parte di tali soggetti; 4) alla comunicazione ori dati sensibili, ai fini diversi da quelli connessi alla presente richiesta, ad altri enti o amministrazioni ne ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.				
	evole del fatto che il mancato consenso può comportare l'impossibilità di definire o notevole ritardo finizione la presente richiesta non consente a quanto indicato ai punti				
Data	Firma Del/della richiedente				
	dell'altro genitore o affidatario (1)				
` ` `	La firma del secondo genitore, che lo impegna anche a comunicare eventuali variazioni, è necessaria solo se lo stesso beneficia dei permessi per lo stesso portatore di handicap alternativamente con il genitore richiedente, nel limite massimo di 3 giorni complessivi tra i due genitori. In tal caso indicare di seguito i dati del datore di lavoro: Denominazione Ditta				

Via Confalonieri, 9 - 61100 Pesaro-Tel. 0721/415741-Fax 0721/417315-E-mail sm.olivieri.pesaro@provincia.ps.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO OLIVIERI DI PESARO

		ari retribuiti per dirit /1988, n° 395 – ANI		ttanti ai sensi dell'art.
II/La sottoscrit	to/a		, in se	ervizio nel corrente
anno scolastic	co presso codesto	Istituto Comprension	vo in qualità di ins	segnante di
scuola				
		CHIEDE		
·		ouito ai sensi dell'art	t.3 D.P.R. 23/08/1	1988 n°395 per i
seguenti giorn	II.			
	dalle ore	alle ore	Tot. ore	_ per
	dalle ore	alle ore	Tot. ore	per
	dalle ore	alle ore	Tot. ore	per
	dalle ore	alle ore	Tot. ore	per
	dalle ore	alle ore	Tot. ore	per
Con osservan	za			
Pesaro				
			Firma	
			VISTO :	SI CONCEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Anna Scimone)

ART. 6 - Certificazione.

La certificazione relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami sostenuti o da sostenere deve essere presentata al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto). I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.), dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.

In alternativa alla certificazione rilasciata dall'Università, dall'Istituto/scuola o dall'Ente gestore dei corsi, gli interessati possono produrre dichiarazioni personali sostitutive ai sensi dell'art. 47 del

La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

D.P.R. n. 445/2000 con validità a tutti gli effetti di legge, ferma restando la possibilità

dell'Amministrazione di procedere a controlli, anche a campione.

Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art. 15, comma 1 e art. 19, comma 7 del CCNL 24.7.2003.